

Cambio del nome e diritto all'oblio delle proprie origini culturali

Giovanni Cavaggion

Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano

ORCID 0000-0002-1130-8938

DOI: 10.54103/milanoup.273.c595

ABSTRACT: Il contributo esamina la questione del diritto al cambio del nome come (possibile) espressione di un diritto all'oblio delle proprie origini culturali. Viene preliminarmente ricostruita la questione del collegamento tra nome e identità culturale, evidenziando come l'esperienza degli Stati nazionali sia stata caratterizzata dalla pretesa del pubblico potere di ingerirsi dei nomi dei consociati per promuovere l'omogeneità. L'era delle migrazioni ha inaugurato una nuova fase in cui il cambio del nome per “far dimenticare” le proprie origini è stato utilizzato dalle minoranze per integrarsi nella comunità “ospitante” ed evitare discriminazioni. Nell'era del multiculturalismo, la questione ha perso di attualità, per via della nuova apertura al pluralismo. Tuttavia, nella fase attuale, caratterizzata da nuovi nazionalismi, il cambio del nome per “far dimenticare” le proprie origini potrebbe assumere una nuova centralità.

The chapter examines the issue of the right to change one's name as a (possible) expression of a right to be forgotten with respect to one's cultural origins. It first reconstructs the connection between name and cultural identity, highlighting how the experience of nation-States has been characterized by the public powers' interference with citizens' names to promote homogeneity. The era of migration inaugurated a phase in which changing one's name was used by minorities to integrate into the “host” community and avoid discrimination. In the age of multiculturalism, the issue lost much of its relevance due to a new openness toward pluralism. However, in the current phase, marked by the resurgence of new nationalisms, the practice of changing one's name to “erase” one's origins may acquire a renewed significance.

PAROLE CHIAVE: cambio del nome; diritto all'oblio delle proprie origini; migrazioni; multiculturalismo; diritti culturali.

KEYWORDS: *Change of name; right to make one's origins forgotten; migrations; multiculturalism; cultural rights*

SOMMARIO: 1. Introduzione: nome e identità culturale. – 2. Il cambio del nome imposto come storico strumento per l’assimilazione culturale. – 3. Il cambio del nome come strumento per “far dimenticare” le proprie origini culturali. – 4. Il cambio del nome per ragioni culturali come questione giuridica. – 5. (segue) il quadro normativo nell’ordinamento italiano. – 6. Il diritto a conservare il nome nella società multiculturale. – 7. Prospettive future: la (possibile) nuova attualità del cambio del nome per “far dimenticare” le proprie origini culturali nell’era delle “politiche del risentimento”.

1. Introduzione: nome e identità culturale

Il nome¹ è, come noto, uno dei tratti dinamici fondamentali della personalità dell’individuo, ed è stato definito dalla giurisprudenza costituzionale alla stregua de “il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona”, che vale a conferirle “identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati”².

Il nome è quindi provvisto, dal punto di vista sociologico e antropologico, ancor prima che giuridico, di una insopprimibile “funzione identitaria”, nella misura in cui “configura un segno distintivo che, a partire dal momento in cui viene attribuito, determina un meccanismo di progressiva stratificazione e di consolidamento dell’identità personale”, ed è proprio in questa funzione identitaria che si radicano, pertanto, le ragioni della tutela giuridica che a esso viene riconosciuta nel nostro ordinamento costituzionale (così come negli altri ordinamenti liberali democratici)³.

Il nome rappresenta, allora, nel costituzionalismo contemporaneo, una delle diverse possibili espressioni del diritto all’identità personale, e dunque, nella Costituzione repubblicana, del principio fondamentale di cui all’articolo 2 Cost.⁴, da cui discende, poi, la particolare tutela approntata dall’articolo 22 Cost., che vieta, come noto, la privazione, per motivi politici, della capacità

1 Nel prosieguo di questo lavoro, quando si utilizzerà il concetto di “nome” nel senso di cui all’articolo 6 c.c., e si intenderà fare riferimento quindi, più precisamente, all’insieme del “pre-nome” e del “cognome”.

2 Cfr., da ultimo, Corte Cost., sentenza n. 131/2022.

3 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 135/2023.

4 Si vedano: G. PINO, *Il diritto all’identità personale*, Il Mulino, Bologna, 2003; L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell’identità individuale nell’ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino, 2004. Sul nome nell’ordinamento giuridico italiano si vedano, *ex multis*: C. INGENITO, *Cognome e Costituzione. Percorsi evolutivi delle identità della famiglia*, Giappichelli, Torino, 2023; U. BRECCIA, *Il Diritto al nome*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1988; C. HONORATI (a cura di), *Diritto al nome e all’identità personale nell’ordinamento europeo*, Giuffrè, Milano, 2010; L. BARDARO, *Persona umana e diritto al nome*, ESI, Napoli, 2020; E. SPAGNESI, *Nome (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVIII, Giuffrè, Milano,

giuridica, della cittadinanza e, appunto, del nome⁵, oltre che dall'ordinamento eurounitario, attraverso la normativa sulla protezione dei dati personali⁶.

A fianco di questa sua funzione marcatamente “personalista”, il nome è storicamente caratterizzato altresì da una insopprimibile “funzione identificativa”, con riferimento alla individuabilità della persona che lo porta e alla certezza dei rapporti tra essa e il pubblico potere nella dimensione verticale, e tra essa e gli altri consociati nella dimensione orizzontale⁷. Il che significa che il nome, pur essendo indubbiamente riconducibile alla sfera dell'identità personale, è almeno in parte sottratto alla disponibilità piena dell'individuo che lo porta (e a cui esso è stato imposto), con la conseguenza che, affinché il nome possa essere cambiato, il consenso del soggetto interessato sarà, di norma, un mero presupposto, una condizione necessaria ma non di per sé sufficiente, potendo lo Stato sottoporre tale cambiamento a verifiche e condizioni volte a garantire, nell'interesse generale, che esso conservi la funzione identificativa in parola.

E tuttavia, in società complesse caratterizzate dalla convivenza di gruppi anche molto diversi tra loro, il nome non è soltanto la manifestazione e la “*summa*” della personalità *individuale* (del singolo essere umano) nella prospettiva del principio personalista, ma è anche, nella ulteriore prospettiva del principio pluralista (parimenti riconosciuto, nel nostro ordinamento, all'articolo 2 Cost.), manifestazione della personalità *collettiva* del gruppo socio-culturale (o, se si preferisce, della formazione sociale) di cui l'individuo fa parte (in cui si è trovato a nascere).

In questa prospettiva il nome presenta, allora, uno stretto collegamento con l'identità culturale, nella misura in cui esso consente, spesso, in modo non dissimile da quanto avviene con i simboli⁸ di riconoscere le origini della persona che lo porta. Il nome è, in effetti, a ben vedere, a sua volta un simbolo culturale, nella misura in cui è al contempo elemento di autorappresentazione e di rappresentazione dell'identità collettiva particolare di cui una persona è portatrice e dei tratti distintivi che a tale identità sono associati. Più precisamente, il nome consente alla persona di riconoscersi come membro di un dato gruppo, ai membri

1978; G. FERRANDO, *Diritto all'identità personale e cognome del figlio naturale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1996.

5 Si vedano: F.G. PIZZETTI, *Articolo 22*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, II ed., il Mulino, Bologna, 2021; M. CUNIBERTI, *Art. 22*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino, 2006.

6 Si vedano F. PIZZETTI, S. CALZOLAIO, A. IANNUZZI, E. LONGO, M. OROFINO, *La regolazione europea della società digitale*, Giappichelli, Torino, 2024.

7 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 53/2025.

8 Si vedano: S. MANCINI, *Il potere dei simboli, i simboli del potere. Laicità e religione alla prova del pluralismo*, Cedam, Padova, 2009; G. DI COSIMO, *Gli spazi pubblici e la religione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 6, 2020, E. GIANFRANCESCO, *L'esposizione del crocifisso e degli altri simboli religiosi negli spazi pubblici*, in *Diritto e società*, n. 2, 2015; G. BRUNELLI, *Simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa: le regole della neutralità*, in AA.VV., *Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Cedam, Padova, 2007.

del gruppo di riconoscere quella persona come loro “simile” e appartenente al gruppo, e a coloro che del gruppo non fanno parte di riconoscerla come “diversa”, individuando in via immediata e con precisione (per il solo fatto di conoscerne il nome) l’identità socio-culturale collettiva a cui essa (presumibilmente) appartiene (o, almeno, alcuni suoi tratti distintivi).

Dal nome di una persona è, in altri termini, possibile desumere, con un ragionevole grado di approssimazione, plurime informazioni relative alla sua “forma di vita”, al *Volkegeist* (“spirito del popolo”) a cui essa appartiene⁹, alla religione che essa pratica, al Paese da cui proviene (o da cui provenivano i suoi antenati), alla lingua che essa parla, alla storia in cui si riconosce, alle convinzioni filosofiche, etiche e morali in cui si riconosce, ai valori di cui è portatrice, alle pratiche e alle tradizioni cui aderisce e, finanche, alla sua etnicità. Invero, anche laddove tali deduzioni dovessero rivelarsi infondate, il nome è comunque atto a informare l’opinione e la percezione che gli altri consociati hanno della persona con cui entrano in relazione, generando quasi automaticamente dei (pre-)giudizi in merito alla sua identità individuale e collettiva.

Proprio per via di questa sua connotazione identitaria, allora, il nome e, soprattutto, il *cambio del nome*, sono sempre stati storicamente al centro dei fenomeni dell’incontro – o, per alcuni, dello scontro¹¹ – tra culture, che si verificano laddove una maggioranza nazionale più o meno omogenea si trovi a convivere con una o più minoranze storiche, residenti nel territorio nazionale da tempo immemore e provviste di una loro chiara identità tradizionale, divergente da quella predominante nella comunità statale¹², ovvero con una o più nuove minoranze che, trasferitesi nell’ordinamento attraverso i flussi migratori, portano con sé la propria particolare “forma di vita” originaria¹³. Se il nome di una persona è espressione della sua identità culturale, infatti, il cambio del nome (volontario o involontario) equivale, in sostanza, al mutamento (o al tentativo

9 Si veda J. HABERMAS, *Autonomy and solidarity*, Verso, New York, 1992, 200 ss.

10 Si veda J.G. HERDER, *Auch eine Philosophie der Geschichte*, (1774), trad. it., *Ancora una filosofia della storia per l’educazione dell’umanità*, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino, 1951 (che però ancora parlava di *Geist des Volkes*).

11 Si veda S.P. HUNTINGTON, *The clash of civilizations?*, in *Foreign affairs*, vol. 72, n. 3, 1993.

12 Si vedano, *ex multis*: A. PIZZORUSSO, *Minoranze e maggioranze*, Einaudi, Torino, 1993; E. PALICI DI SUNI, *Intorno alle minoranze*, Giappichelli, Torino, 2002; F. PALERMO, J. WOELK, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Cedam, Padova, 2008; E. ROSSI, *Minoranze etnico-linguistiche*, in *Archivio giuridico*, nn. 2-3, 1993; M. STIPO, *Minoranze etnico-linguistiche*, in *Enciclopedia giuridica*, XX, Istituto della enciclopedia italiana, Roma, 1990; A. PIZZORUSSO, *Minoranze etnico-linguistiche*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVI, Giuffrè, Milano, 1976; L. MONTANARI, *Minoranze (tutela delle)*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, IV, Giuffrè, Milano, 2006; R. TONIATTI, *Minoranze, diritti delle*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1996.

13 Sul concetto di “nuove minoranze” e sulla distinzione tra queste e le “vecchie minoranze” si veda, per tutti, W. KYMLICKA, *Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights*, Clarendon Press, Oxford, 1995.

di generare un mutamento) della sua identità originaria, con la conseguenza che esso può essere al contempo strumento di *assimilazione* (di ingresso coattivo e artificiale delle minoranze culturali nella maggioranza nazionale) e strumento di *integrazione* (di ingresso spontaneo e naturale di singoli appartenenti a una minoranza culturale nella maggioranza nazionale).

La questione, che all'apparenza (e istintivamente) riguarda i problemi della “società multiculturale”¹⁴, è in realtà molto più antica, e ha radici già nelle fasi storiche della nascita degli Stati nazionali, oltre che delle migrazioni che hanno caratterizzato i Paesi occidentali già a partire dal XIX secolo (e dunque ben prima dell'avvento dell'era della globalizzazione nel Secondo Dopoguerra). In effetti, il cambio del nome ha storicamente rappresentato uno degli strumenti attraverso cui il pubblico potere ha preteso di ingerirsi dell'identità dei consociati ai fini di preservare (o di costruire) l'omogeneità della comunità nazionale (§2). Per converso, il cambio del nome ha altresì rappresentato uno degli strumenti attraverso cui i consociati appartenenti a minoranze culturali hanno perseguito volontariamente (o, in alcuni casi, utilitaristicamente) l'assimilazione nella “forma di vita” maggioritaria nella società di riferimento, “facendo dimenticare” (e “dimenticando” a loro volta) le loro origini (§3). Si pone quindi, dal punto di vista del diritto costituzionale, il tema della configurabilità di un diritto a cambiare il proprio nome per ragioni culturali (§4). Il quadro normativo italiano risulta, in astratto, compatibile con un utilizzo “culturalmente orientato” (seppur limitato) della facoltà di richiedere il cambio del nome (§5). Tuttavia, l'avvento della società multiculturale e dell'epoca delle grandi migrazioni e della globalizzazione ha momentaneamente “sopito” le questioni relative al cambio del nome per ragioni culturali, in una stagione in cui l'attenzione si è concentrata prevalentemente sul riconoscimento di un diritto a conservare le proprie radici e la propria cultura (§6). Eppure, la dimensione identitaria del cambio del nome sembra stare assumendo, nella fase storica attuale, una nuova rilevanza, alla luce delle spinte nazionaliste (e, in molti casi, illiberali) che attraversano oggi gli ordinamenti occidentali, e delle rivendicazioni assimilazioniste delle maggioranze nazionali (§7).

14 Si vedano, *ex multis*: V. BALDINI, *La società multiculturale come “questione giuridica”*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 1, 2011; V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2015; D. AMIRANTE, V. PEPE (a cura di), *Stato democratico e società multiculturale. Dalla tutela delle minoranze al riconoscimento delle diversità culturali*, Giappichelli, Torino, 2011; P. BILANCIA, *Società multiculturale: i diritti delle donne nella vita familiare*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1, 2012; G. CERRINA FERONI, V. FEDERICO (a cura di), *Società multiculturali e percorsi di integrazione. Francia, Germania, Regno Unito ed Italia a confronto*, Firenze University Press, Firenze, 2017; C. PINELLI, *Società multiculturale e Stato costituzionale*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1, 2012; G. CERRINA FERONI, *Diritto costituzionale e società multiculturale*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2017; T. MAZZARESE (a cura di) *Diritto, tradizioni, tradizioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Giappichelli, Torino, 2013.

2. Il cambio del nome “imposto” come storico strumento per l’assimilazione culturale

Il cambio “coattivo” del nome ha a lungo rappresentato uno degli strumenti principali attraverso cui il pubblico potere ha preteso di ingerirsi dell’identità culturale della persona e, per suo tramite, dell’identità collettiva delle minoranze socio-culturali, promuovendo (*rectius*, imponendo) la loro assimilazione (se non altro, nell’apparenza) nella “forma di vita” della maggioranza nazionale tradizionale.

Se infatti il nome è, per quanto argomentato nel paragrafo precedente, un simbolo culturale (un simbolo dell’appartenenza della persona a un dato gruppo o formazione sociale), è naturale che uno Stato che voglia promuovere la compressione (o, addirittura, la rimozione) del pluralismo e offrire la rappresentazione di una comunità nazionale omogenea e coesa (priva di “fratture” socio-culturali o etniche interne), monoliticamente unita dall’appartenenza a una medesima “cultura” o *Lebensform* “ufficiale”, finisca inevitabilmente per agire sul nome dei consociati appartenenti a una minoranza. La forte carica identitaria del nome e il suo collegamento con la sfera più intima della personalità (individuale e collettiva) dell’essere umano fanno sì, infatti, che il cambio forzoso del nome serva il doppio fine di “plasmare” la fisionomia della società (rimuovendo le tracce distintive più immediate delle identità minoritarie e impedendone la trasmissione alle nuove generazioni) da un lato, e di imporre in capo all’individuo “diverso” (appartenente a una minoranza) il predominio della maggioranza e della sua identità tradizionale (attraverso il mutamento coattivo del nome e, dunque, anche dal punto di vista simbolico, dell’identità della persona che viene spogliata del suo nome originario), dall’altro. L’attribuzione di un nuovo nome viene così utilizzata alla stregua di un “battesimo culturale”, e la persona che la subisce viene “ammessa” (*rectius*, “tollerata”) nella comunità statuale di cui fa parte solo a condizione che essa sia prima spogliata, pubblicamente, della propria identità “aliena”.

È chiaro, allora, il motivo per cui il cambio coattivo del nome ha giocato un ruolo decisivo nell’ambito delle operazioni di *nation-building* che hanno portato alla nascita degli Stati moderni, che hanno dovuto prodursi nello sforzo di definire la propria identità nazionale (e dunque, il perimetro dei propri popoli e dei propri territori), e hanno quindi utilizzato l’adesione a una medesima *Lebensform* o a un medesimo *Volksgeist* come criterio per separare “noi” e “loro”¹⁵, l’“amico” dal “nemico”¹⁶, il “simile” dal “diverso”.

15 Si veda H. KOHN, *The idea of nationalism: a study in its origins and background*, New York, Macmillan, 1944.

16 Secondo la nota distinzione di C. SCHMITT, *Der Begriff des Politischen*, (1932), trad. ing., *The concept of the political*, a cura di G. Schwab, University of Chicago Press, Chicago-London, 1996.

Le politiche riguardanti l'imposizione del nome fanno parte, in questa prospettiva, del più ampio approccio dello Stato-nazione alla lingua¹⁷, che è divenuta, in quella fase storica, un efficace strumento attraverso cui le nuove realtà statuali hanno preso ad affermare (spesso in competizione l'una con l'altra) il proprio dominio sul popolo e sul territorio, "forgiando" i consociati e la loro identità secondo canoni predeterminati e autoritativamente imposti.

Si pensi, in questa prospettiva, al divieto di utilizzare le lingue locali (come il bretone o il corso), che ha riguardato anche l'onomastica (la possibilità di attribuire nomi in tali lingue), imposto a più riprese dal legislatore in Francia a seguito della Rivoluzione del 1789, decisivo nella costruzione della identità nazionale francese in un contesto di partenza caratterizzato da un estremo multilinguismo¹⁸. Si pensi, nella medesima ottica, ai tentativi di Francia e Germania di "francesizzare" o "germanizzare" per via legislativa l'Alsazia (e i nomi della sua popolazione) a partire dal XVIII secolo¹⁹. Si pensi, ancora, alle politiche di assimilazione linguistica promosse dagli Stati scandinavi nei confronti degli appartenenti alle minoranze lapponi²⁰.

Lo stesso approccio è stato adottato, inoltre, nell'esperienza del colonialismo, e molto spesso i dominatori occidentali hanno imposto alle popolazioni native l'utilizzo di nomi nella lingua "colonizzatrice". E così, in India, negli atti ufficiali, così come nei rapporti lavorativi di diritto privato, il nome hindu "Ravindra" diveniva "Rob", e "Narender" diveniva "Nate", negli Stati Uniti d'America i nomi degli appartenenti alle minoranze native venivano tradotti letteralmente (e coattivamente) nella lingua inglese all'atto dell'iscrizione in registri pubblici, come nel caso, ad esempio, dei cognomi "Yellowhorse" o "Redcrow", e, in Australia i lavoratori appartenenti alle minoranze aborigene erano costretti ad assumere il cognome del loro datore di lavoro occidentale.

Il cambio imposto del nome è stato uno strumento di assoluta rilevanza, poi, per i medesimi motivi, nella fase storica degli autoritarismi e dei totalitarismi, ove esso è divenuto funzionale rispetto all'affermazione autoritaria della sovranità statale, attraverso il sovvertimento del naturale rapporto tra lingua e cultura, in una dinamica in cui la lingua non è più l'espressione spontanea di una data "forma di vita", ma, eterodiretta e forzosamente piegata dal regime, è ridotta a strumento di trasformazione della cultura e della società, volto a forgiare un'artefatta "cultura ufficiale" (o "cultura di Stato") assolutizzante.

17 Sia consentito il rinvio a G. CAVAGGION, M. OROFINO, *Lingua e Costituzione: l'irrompere dei linguaggi algoritmici*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2023.

18 Si veda K. MENDEL, *Regional Languages in France: The Case of Breton*, in *LSO Working Papers in Linguistics*, n. 4, 2004.

19 Si veda P. LÉVY, *Histoire linguistique d'Alsace et de Lorraine*, Les Belles Lettres, Paris, 1929.

20 Si veda J. HÉVIZI, *Autonomies in Hungary and Europe: a Comparative Study*, Corvinus Society, 2004, 84 ss.

Uno dei più celebri esempi di questo approccio è rappresentato, del resto, dalle iniziative adottate in Italia dal regime fascista durante il Ventennio, nell'ambito più generale delle politiche linguistiche con cui il regime ha tentato di (e, per molti versi, è riuscito a) ingerirsi radicalmente nello sviluppo della lingua italiana e nell'evoluzione del suo rapporto con le lingue straniere o minoritarie, ai fini di *proteggere* (sul piano esterno) e *imporre* (sul piano interno) l'identità omogenea della "nazione" e del suo popolo²¹.

Si pensi al divieto, per i genitori, di dare nomi stranieri ai nuovi nati con cittadinanza italiana, introdotto con l'articolo 72 del regio decreto n. 1238/1939, che prevedeva peraltro la facoltà, per il pubblico ufficiale, di imporre direttamente al minore un nome italiano di sua scelta, laddove i genitori avessero insistito nella scelta di un nome straniero.

Il fascismo promosse, inoltre, una politica pervasiva di "italianizzazione" forzata delle minoranze, tanto sul territorio nazionale quanto nelle colonie, con riferimento non solo alla toponomastica (italianizzazione coattiva dei toponimi nelle aree francofone, germanofone e slavofone del Paese, oltre che nelle colonie), ma anche, per quel che qui interessa, dell'onomastica (italianizzazione coattiva dei nomi e cognomi stranieri). L'intento era, anche in questo caso, quello di "diluire" progressivamente l'identità tradizionale delle minoranze storiche territorialmente più radicate, ai fini di soppiantare la loro "forma di vita" con quella "ufficiale" promossa dal regime.

L'italianizzazione dei nomi è avvenuta, più precisamente mediante due diverse tipologie di intervento, tra loro sinergiche.

Da un lato, la «restituzione in forma italiana dei cognomi originariamente italiani snazionalizzati», prevista per le minoranze dell'Alto Adige e della Venezia Giulia rispettivamente dal regio decreto-legge n. 17/1926 e dal regio decreto n. 494/1927. La "restituzione" venne presentata alla stregua di un "ripristino" della originaria "italianità" dei cognomi che a loro volta erano stati autoritativamente tradotti in tedesco o in sloveno (con il linguaggio dei provvedimenti in esame, "deformati" dalla lingua straniera) quando i territori in questione erano sottoposti al dominio di Stati terzi, e dunque come operazione volta non già a promuovere l'oblio delle identità minoritarie interessate, bensì a recuperare la memoria della "vera" identità dei gruppi e degli individui interessati, che solo attraverso l'imposizione del nome italiano potevano tornare a far parte pienamente della comunità nazionale.

Dall'altro lato, la "riduzione" in lingua italiana dei cognomi di origine linguistica tedesca o slava (e dunque, stranieri *ab origine*), che era consentita su richiesta

21 Si vedano, per tutti: G. KLEIN, *La politica linguistica del fascismo*, il Mulino, Bologna, 1986; A. ENZI, *Il lessico della violenza nella Germania nazista*, Patron, Bologna, 1971; J.-P. FAYE, *Theorie du récit., introduction aux "Langages totalitaires"* (1972), trad. it., *Introduzione ai linguaggi totalitari, per una teoria del racconto*, Milano, Feltrinelli, 1975; G. LAZZARI, *Le parole del Fascismo*, Argileto, Roma, 1975.

della persona interessata e, dunque, formalmente, non obbligatoria. Tuttavia, nei fatti, la “riduzione” divenne, nel Ventennio, un vero e proprio obbligo sostanziale (“larvato”), in ragione delle discriminazioni (non ultima l'esclusione dalla possibilità di ricoprire uffici pubblici) che subivano (direttamente o indirettamente) coloro che seguitavano a portare un nome straniero, inevitabilmente additati come “antinazionali” (e, dunque, “nemici interni”) dal regime²². Far dimenticare le proprie origini attraverso il cambio del nome diveniva, dunque, un imperativo per coloro che desideravano sottrarsi alle politiche fortemente contro-minoritarie implementate dal pubblico potere.

La matrice radicalmente illiberale di un approccio siffatto è ben fotografata, pare, dal *memorandum* “La questione del trattamento della popolazione degli ex territori polacchi secondo considerazioni di politica razziale” (*Die Frage der Behandlung der Bevölkerung der ehemaligen polnischen Gebiete nach rassapolitischen Gesichtspunkten*), con cui nel 1939 il regime nazista illustrò le proprie politiche per la germanizzazione della Polonia. In tale documento si legge, significativamente, che «I polacchi idonei alla germanizzazione dovranno ricevere dei cognomi tedeschi, dopo aver completato un percorso completo di germanizzazione che durerà due o tre generazioni [...]. Ogni elemento distintivo dell'identità polacca dovrà essere sradicato».

Solo l'avvento dello Stato costituzionale democratico liberale pluralista avrebbe, nel Secondo Dopoguerra, infine incrinato il paradigma identitario e autoritario che aveva storicamente caratterizzato, sino ad allora, il rapporto tra nome e pubblico potere.

3. Il cambio del nome come strumento per “far dimenticare” le proprie origini culturali

E tuttavia, proprio in quelle stesse epoche storiche in cui la pretesa del pubblico potere di ingerirsi dei nomi (e, dunque, della rappresentazione dell'identità) dei consociati raggiungeva la sua massima espansione, andava affermandosi anche (per alcuni aspetti, forse, piuttosto sorprendentemente) un fenomeno diverso: quello del cambio del nome, per ragioni “culturali”, su iniziativa della persona interessata. Trattasi di fenomeno speculare rispetto a quello analizzato nel paragrafo precedente, nella misura in cui il cambio del nome avviene, in questo caso, non già in forza di un'iniziativa, da parte dello Stato, volta a imporre l'assimilazione nell'identità nazionale maggioritaria, bensì per effetto di una richiesta dell'individuo, che desidera cambiare il suo nome per “occultare”

22 Si veda sul tema C. NENCIONI, *Il fascismo e l'italianizzazione forzata di nomi e toponimi al “confine orientale”*, in AA.VV., *ItaliAMO. Promotion of Italian Studies in the Academic and Non-Academic Environment*, Łódź University Press, Łódź, 2023.

(*rectius*, per “far dimenticare”) le sue origini e integrarsi più efficacemente nella società in cui vive.

Va peraltro osservato che, anche in questi casi, non sempre si può dire che la scelta di cambiare il nome sia effettivamente “libera” (in senso stretto). Occorre distinguere, infatti, tra i casi in cui il cambio del nome è il risultato di un genuino sentimento di appartenenza, e va dunque a coronare un processo di integrazione al termine del quale l’individuo, sentendosi pienamente entrato a far parte della cultura “ospitante”, decide di assumere un nome che di quest’ultima è espressivo (lasciandosi alle spalle, per converso, il nome espressivo della cultura di origine, cui sente di non appartenere più), e i casi in cui invece la scelta di cambiare il nome viene compiuta per sottrarsi a discriminazioni (dirette e indirette) cui si andrebbe incontro (o si potrebbe andare incontro) laddove la propria origine culturale dovesse risultare evidente agli altri consociati e al pubblico potere (in modo per certi versi simili, quindi, a quanto avveniva, come si è visto, nella fase storica dei regimi).

Il cambio volontario del nome serve, allora, in questa prospettiva, un fine duplice. Da un lato esso serve all’appartenente a una minoranza socio-culturale per “nascondere” la propria origine e dunque *far dimenticare agli altri* la propria identità “straniera” o “diversa”, testimoniando (fosse anche solo esteriormente) la propria adesione alla “forma di vita” tradizionale della comunità in cui si trova a vivere, ai fini di garantirsi un trattamento eguale (non discriminatorio) rispetto a quello degli appartenenti alla maggioranza nazionale e dunque ottenere una migliore possibilità di sviluppo della propria personalità. Dall’altro, esso serve (laddove pienamente volontario) a consacrare l’avvenuta integrazione, e dunque a *dimenticare in prima persona* la propria identità “straniera”, dimostrando, anche dal punto di vista simbolico, l’avvenuta interruzione del rapporto identitario che intercorreva con la “forma di vita” di origine, e l’instaurazione *ex novo* di un rapporto di appartenenza con il nuovo Paese in cui si desidera realizzare le proprie aspettative di vita nelle dimensioni politica, economica, sociale e culturale (in conformità con la “forma di vita” che in esso è maggioritaria).

In molti casi, in effetti, può risultare difficile tracciare una linea di confine precisa tra le due casistiche, nella misura in cui la decisione di cambiare il proprio nome potrebbe essere il prodotto di una combinazione di entrambi i fenomeni sopracitati, e dunque in parte dovuta a ragioni identitarie (il sentimento di appartenenza alla nuova “forma di vita” maggioritaria) e in parte a ragioni utilitaristiche (il desiderio di evitare discriminazioni o, comunque, di poter “navigare” più agevolmente nella società “ospitante”, venendo percepiti come “simili” anziché come “diversi”).

In ogni caso, dal punto di vista storico, il fenomeno in esame, indubbiamente antichissimo, ha assunto una particolare rilevanza (dal punto di vista quantitativo) a seguito dell’avvento dell’era delle grandi migrazioni (di cui l’Italia è stata, peraltro, protagonista), che hanno a loro volta generato, nelle società

“ospitanti”, processi di assimilazione e di integrazione culturale delle persone e delle comunità immigrate. Proprio in queste società è spesso accaduto, infatti, che un elevato numero di migranti si sia determinato a cambiare il proprio nome di origine ai fini di assumerne uno ritenuto maggiormente conforme alla cultura del Paese di approdo.

Il caso più noto (e meglio studiato) è, probabilmente, quello della anglicizzazione dei cognomi e dei nomi da parte dei migranti che, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, giungevano negli Stati Uniti d'America dal resto del mondo²³. In questa fase storica, infatti, milioni di persone provenienti dall'Europa, dall'Asia e da altre aree geografiche hanno adottato versioni inglesi dei loro nomi originari o, addirittura, nomi completamente nuovi e “puramente” inglesi. E così, “Schwarz” diventava “Black”, “Lichtenstein” diventava “Lightstone”, “Stephanopoulos” diventava “Stephenson”, “Koning” diveniva “King”, “Giordano” diveniva “Jordan”, e “Santoro” diveniva “Saint”.

Il cambio del nome avveniva, spesso, già nel periodo immediatamente successivo all'ingresso nel Paese, e sia su base *volontaria*, che su base (almeno in parte) *indotta*.

Contrariamente a quanto spesso si crede, il caso dell'assegnazione coattiva di un nuovo nome nel momento stesso dell'arrivo, all'atto della registrazione dei migranti, da parte di pubblici ufficiali preposti alla gestione dei flussi migratori, che semplicemente ritenevano di assegnare loro un nuovo nome, più vicino alle tradizioni e all'identità del Paese “ospitante”, è estremamente raro²⁴.

La regola era, invece, quella del cambio del nome per ragioni culturali su richiesta dell'interessato a seguito dello stabilimento nel Paese.

Spesso si trattava, in questa prospettiva, di casi di cambio utilitaristico, motivato, nella sostanza, dalla volontà di “far dimenticare” la propria origine straniera ai fini di assicurarsi una vita più semplice e un migliore godimento dei diritti fondamentali nella società “ospitante”. Invero, la dottrina occupatasi del tema ha evidenziato come la pratica in questione fosse particolarmente diffusa per alcune specifiche minoranze, come ad esempio gli ebrei provenienti dall'Europa orientale, gli italiani, gli irlandesi e i cinesi²⁵. Trattasi, non a caso, di quelle minoranze che più spesso si trovavano ad affrontare significative barriere nell'accesso

23 Sul tema si vedano, *ex multis*: S. BAIRD, *Anglicizing Ethnic Surnames*, in *Names*, vol. 54, n. 2, 2006; H.F. BARKER, *How the American Changes His Name*, in *The American Mercury*, 1935; P. CARNEIRO, S. LEE, H. REIS, *Please call me John: Name choice and the assimilation of immigrants in the United States, 1900–1930*, in *Labour Economics*, vol. 62, 2020; R. ABRAMITZKY, L. BOUSTAN, K. ERIKSSON, *Do Immigrants Assimilate More Slowly Today than in the Past?*, in *American economic review: Insights*, vol. 2, n. 1, 2020.

24 Si vedano R. MESZAROS, K. PENNAVARIA, *GovDocs to the Rescue! Debunking an Immigration Myth*, in *Government Documents Round Table (GODORT)*, vol. 46, n. 1, 2018.

25 Si veda in punto J.G. FUCILLA, *The Anglicization of Italian Surnames in the United States*, in *American Speech*, vol. 18, n. 1, 1943. Si vedano inoltre P. CARNEIRO, S. LEE, H. REIS, *Please call me John: Name choice and the assimilation of immigrants in the United States, 1900–1930*, op. cit.

al mondo del lavoro, al sistema dell'istruzione, e all'integrazione sociale ed economica. Per i loro componenti cambiare nome rappresentava un modo efficace per adattarsi alla nuova "forma di vita" e ostentare, al contempo, la propria "lealtà" e "gratitudine" alla comunità in cui si erano stabiliti, riducendo, per quanto possibile, i rischi di emarginazione economica, sociale e culturale.

In altri casi ancora, invece, la scelta di cambiare il proprio nome era determinata da fattori più marcatamente personali e congiunturali, come ad esempio il desiderio di occultare l'identità di origine in modo da "far dimenticare", a sé stessi e agli altri consociati, il fatto di aver vissuto eventi storici particolarmente traumatici (come nel caso dell'Olocausto per le minoranze ebraiche immigrate nel Secondo Dopoguerra), ovvero dalla volontà di "far dimenticare" il proprio collegamento con Paesi "nemici", o comunque percepiti negativamente durante periodi di grande tensione geopolitica (come nel caso del Giappone o degli altri Paesi dell'Asse durante la Seconda Guerra Mondiale, degli Imperi Centrali durante la Prima Guerra Mondiale, ovvero dell'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda).

È evidente che, in casi come questi, la scelta di "far dimenticare" le proprie origini è sì libera – nella misura in cui è espressione della volontà della persona interessata – ma, allo stesso tempo, fortemente influenzata da fattori esterni che valgono a informarne la decisione. In altri termini, è difficile determinare se, in assenza di tali fattori esterni, l'interessato avrebbe comunque scelto di cambiare il proprio nome, o se avrebbe invece conservato quello originario.

Diverso (e parimenti studiato in dottrina²⁶) è il caso, invece, in cui la scelta del nuovo nome avveniva *successivamente al radicamento* del migrante nel territorio, e cioè quando questi, dopo aver trascorso anche molti anni negli Stati Uniti, sentiva infine di appartenere alla loro cultura e alla loro identità, e di condividere, in definitiva, lo "spirito" del popolo nazionale e la sua particolare "*Lebensform*". L'adozione di un nuovo nome rappresentava allora, in questi casi, una rinuncia (anche simbolica) alle tradizioni e all'identità culturale originarie (che il migrante aveva, di fatto, già "dimenticato") e, al contempo, un passo decisivo verso l'integrazione e il perseguimento del "sogno americano". Non di rado, infatti, si trattava di un passo che veniva compiuto dalle "seconde" e "terze generazioni" di migranti, e cioè dai discendenti di coloro che era giunti per la prima volta nel Paese, che in esso erano nati e avevano sempre svolto la propria personalità.

A partire dalla metà del XX secolo, la questione del cambio volontario del nome per motivi culturali ha investito poi, progressivamente, anche altri Paesi occidentali, inclusi, segnatamente, quei Paesi europei che hanno iniziato a essere interessati, a loro volta, da ingenti flussi migratori, partendo quindi dai grandi ex-imperi coloniali (Francia e Regno Unito *in primis*) e da quegli Stati del

26 Si vedano: J.R. GOLDSTEIN, G. STECKLOV, *From Patrick to John F.: Ethnic Names and Occupational Success in the Last Era of Mass Migration*, in *American sociological review*, vol. 81, n. 1, 2016; H.F. BARKER, *How the American Changes His Name*, op. cit.

continente che per primi hanno conosciuto un rilevante sviluppo economico (come la Germania), fino a coinvolgere, infine (complice la crescita generalizzata del benessere generata dall'integrazione europea), tutti gli ordinamenti dell'Europa occidentale.

4. Il cambio del nome per ragioni culturali come questione giuridica

Sul piano giuridico, il tema che si pone è quello dell'utilizzo in prospettiva culturalmente orientata dei diritti che tutelano il rapporto di ciascun essere umano con il proprio nome. Posto che, in uno Stato democratico liberale e pluralista, non sono ammissibili, come regola generale, forme di ingerenza del pubblico potere nella sfera dell'identità personale (individuale e collettiva) che si spingano sino a mutare coattivamente il nome di un individuo, la questione di maggiore pregnanza nelle società occidentali del Secondo Dopoguerra è divenuta quella della configurabilità (o meno) di un diritto (culturale) degli appartenenti a una minoranza di cambiare, su base volontaria, il proprio nome in funzione dell'integrazione (o dell'assimilazione) nella società in cui essi vivono.

Per dirimere tale questione occorre, allora, operare un bilanciamento tra le già richiamate "funzione identitaria" (collettiva) e "funzione identificante" del nome, e cioè tra il diritto individuale a che il nome rispecchi l'identità della persona che lo porta, e l'interesse generale a che la persona sia (e rimanga) individuabile con certezza nei rapporti pubblici e privati. A seconda del punto di caduta di tale bilanciamento è possibile rinvenire, nel quadro degli ordinamenti occidentali, modelli anche profondamente diversi tra loro, che vanno a modulare secondo molteplici sensibilità il complesso intreccio di diritti e interessi costituzionalmente rilevanti che il nome e la sua disciplina intersecano.

Negli Stati Uniti, ad esempio, anche per via del particolare retaggio storico che si è sommariamente ricostruito, dottrina e giurisprudenza ritengono che esista un vero e proprio diritto fondamentale della persona a scegliere (il più possibile) liberamente il proprio nome²⁷ come testimoniato peraltro da recenti casi di cronaca in cui tale diritto è stato portato alle sue conseguenze estreme (con l'attribuzione ai figli, da parte dei genitori, addirittura di nomi composti da serie di caratteri dal significato non immediatamente intelligibile a un normale osservatore²⁸). E in effetti, tale è la rilevanza del diritto in questione, che esso viene addirittura ricondotto ai valori (*rectius*, principi) fondamentali dell'ordinamento,

27 Si veda sul tema E.J. BANDER, *Change of Name and Law of Names*, Oceana, New York, 1973. Si vedano inoltre i contributi raccolti in: I.M. NICK (a cura di), *Names, Naming, and the Law: Onomastics, Identity, Power, and Policy*, Routledge, New York, 2023.

28 Si pensi alla scelta di Elon Musk, riportata dai principali mezzi di informazione, di chiamare il figlio "X Æ A-Xii".

in quanto espressione della personalità e della sfera più intima dell'individuo (e quindi, in ultima analisi, del "*right to privacy*"), che trascende le barriere della cittadinanza, dovendo essere ricostruito alla stregua di un diritto dell'essere umano in quanto tale²⁹. Trattasi, allora, di diritto che si fa "tiranno" rispetto agli interessi collettivi rivali, e che è in grado di prevalere sistematicamente (salvo rare eccezioni) sulla certezza dei rapporti giuridici.

Se così stanno le cose, allora, nell'ordinamento statunitense il diritto fondamentale a cambiare il proprio nome, che è diritto di libertà (in quanto specificazione di un diritto civile di prima generazione) può essere certamente esercitato dal suo titolare in senso culturalmente orientato, divenendo così un diritto culturale "trasversale"³⁰. Se non si può dire quindi che esista un diritto fondamentale a "far dimenticare" le proprie origini, un tale "oblio identitario" può comunque ben rappresentare la conseguenza dell'esercizio di un diverso diritto fondamentale (nel caso di specie, del diritto alla libertà del nome).

Simile all'approccio statunitense è quello del Canada, a sua volta Paese che ha conosciuto, ben prima di altri (ancor prima della stagione della globalizzazione), notevoli flussi migratori in entrata. Si prenda ad esempio la Provincia del Québec, ove, se è vero che la normativa vigente subordina, storicamente, nella forma, il cambio del nome all'esistenza di "importanti motivi" addotti dall'interessato e vagliati dalla pubblica amministrazione "caso per caso", la prassi amministrativa (corroborata dalla giurisprudenza in materia) consente, di fatto, il cambio laddove si tratti di un «nome di origine straniera, troppo difficile da pronunciare o da scrivere nella sua forma originale»³¹.

Nella tradizione costituzionale europea e, dunque, anche in quella italiana, l'approccio è invece significativamente diverso. Invero, il bilanciamento, negli ordinamenti del continente, risulta più attento alle ragioni di tutela dell'interesse della collettività, e non si può dire quindi, come anticipato, che sia riconosciuto un diritto (in senso stretto) della persona a scegliere liberamente (in assenza di qualsivoglia vincolo) il proprio nome (con la parziale eccezione del Regno Unito, tradizionalmente più vicino ai modelli nordamericani). Il legislatore è abilitato, pertanto, a regolare in senso restrittivo la possibilità di cambiare volontariamente il proprio nome, a condizione che ciò avvenga ai fini di proteggere un bene giuridico costituzionalmente rilevante rivale (come, appunto, la certezza dei rapporti giuridici).

29 Si pensi alla celebre decisione della Corte dell'Indiana che ha ritenuto che la cittadinanza non sia presupposto necessario per l'esercizio del diritto a cambiare il proprio nome. Cfr. Court of Appeals of Indiana, Case No. 19A-MI-2166, 18 May 2020.

30 Si veda J. LUTHER, *Le frontiere dei diritti culturali in Europa*, in G. ZAGREBELSKY (a cura di), *Diritti e Costituzione nell'Unione europea*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

31 Cfr. *Règlement relatif au changement de nom et d'autres qualités de l'état civil ainsi qu'à la substitution du prénom usuel*.

Ciò non significa, ovviamente, che il cambio del nome sia precluso in via assoluta. Invero, in tutti gli ordinamenti europei la normativa vigente prevede almeno alcuni casi in cui al singolo è consentito, se non altro, *chiedere* al pubblico potere una variazione del proprio nome, declinando altresì i presupposti per cui una richiesta siffatta può trovare accoglimento, così come le procedure che dovranno essere seguite (che prevedono sempre un vaglio dell'istanza da parte dello Stato, in via amministrativa o giurisdizionale). Il cambio del nome per "far dimenticare" le proprie origini culturali sarà, quindi, soggetto, di volta in volta, ai requisiti (sostanziali e procedurali) che il legislatore pone nell'interesse generale.

5. (segue) il quadro normativo nell'ordinamento italiano

In Italia la norma di riferimento per quanto riguarda il cambio del nome è l'articolo 89 del D.P.R. n. 396/2000, che come noto dispone che "Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta". Il successivo articolo 90 dispone che "Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso".

Trattasi di norma che, in ipotesi, potrebbe essere compatibile con interpretazioni di tipo estensivo (un diritto al cambio del nome "a richiesta" dell'interessato), ma che nella prassi è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso di garantire alla pubblica amministrazione un margine di apprezzamento estremamente ampio nella ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco, che consente il cambiamento del nome esclusivamente in presenza di ragioni gravi, oggettive ed eccezionali. Lo statuto di "diritto" in senso stretto è riconosciuto, all'articolo 6 c.c., esclusivamente al diritto "*al*" nome (attribuito per legge al momento della nascita), ma non anche al diritto *a uno specifico* nome (scelto liberamente dall'interessato nel corso della sua vita).

Se così stanno le cose, allora, il cambio del nome sembra configurarsi, più che alla stregua di un diritto soggettivo "pieno", come un interesse legittimo, in ragione della facoltà, per la pubblica amministrazione, di frustrare la richiesta dell'interessato laddove essa non sia ritenuta sostenuta da ragioni serie al punto

di vincere l'interesse pubblico contrapposto³². Il che pare confermato, del resto, dal fatto che, nella prassi, in Italia come in altri Paesi europei, la stragrande maggioranza delle istanze si conclude con un provvedimento di diniego.

Invero, la giurisprudenza amministrativa in materia ha più volte ribadito che:

La valutazione del prefetto circa l'istanza di cambio del cognome si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l'interesse dell'istante, da circostanziare nell'istanza, con l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell'individuo nella comunità sociale³³.

Peraltro, per quel che qui maggiormente interessa, va osservato che la normativa vigente, così come interpretata dalla giurisprudenza appena menzionata, potrebbe ben essere letta, in un'ottica estensiva ed evolutiva, nel senso di consentire (se non altro in casi specifici ed entro i limiti individuati dal legislatore) un "diritto" della persona appartenente a una minoranza socio-culturale alla modifica del proprio nome per ragioni identitarie.

Il D.P.R. n. 396/2000 fa riferimento, a ben vedere, alla possibilità di richiedere il cambio del nome "*anche*" perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale, così lasciando intendere che i casi ivi tipizzati non esauriscono le fattispecie in cui il cambio può essere concesso, che sono invece liberamente apprezzabili dalla pubblica amministrazione. E così, la normativa in esame potrebbe adattarsi, in ipotesi, a entrambe le macro-categorie del cambio del nome per "far dimenticare" le proprie origini che hanno storicamente caratterizzato le società complesse.

Si potrebbero immaginare, più precisamente, casi in cui il cambio del nome potrebbe sottrarre l'individuo che lo richiede a *oggettive discriminazioni* derivanti dal contesto sociale, politico e culturale della società italiana, e potrebbe dunque essere espressivo, oltre che della libertà della personalità di cui all'articolo 2 Cost., della necessità di rimuovere gli ostacoli che impediscano un'effettiva eguaglianza tra consociati ex articolo 3 comma 2 Cost.

O si potrebbero immaginare, allo stesso tempo, casi in cui cambio del nome sia conseguenza del *coronamento del percorso di integrazione* compiuto dallo straniero che acquista la cittadinanza italiana per naturalizzazione, ed è quindi ammesso al godimento dei diritti politici, oltre che reso partecipe dei doveri costituzionali di fedeltà, e potrebbe essere dunque espressivo, oltre che della libertà della

32 Cfr., *ex multis*: Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n. 6462/2019; Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n. 5021/2013; Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2320/2006; Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2752/2004.

33 Cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4578/2025.

personalità di cui all'articolo 2 Cost., anche dei diritti/doveri di solidarietà e di integrazione ricavabili dal combinato disposto degli articoli 51, 52 e 54 Cost.³⁴.

Ciò appare coerente, in effetti, con la funzione che il cambio del nome svolge nella dinamica complessiva dell'ordinamento repubblicano, se appena si considera che quest'ultimo già prevede, allo stato, la possibilità di cambiare il nome per esercitare una sorta di "diritto all'oblio", e dunque un diritto a "dimenticare" o "far dimenticare" determinate caratteristiche del proprio vissuto e, di conseguenza, della propria identità personale. In questa prospettiva, lo stesso D.P.R. n. 396/2000 prevede, come già menzionato, quale caso tipizzato di richiesta di modifica del nome, quello in cui esso riveli "l'origine naturale" dell'interessato. Similmente, l'articolo 13 della legge n. 4/2018 prevede che, in caso di omicidio di uno dei due genitori da parte dell'altro, i figli della vittima possano chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva per il reato in parola.

In ultima analisi, si deve ritenere che l'ordinamento già contenga, nei suoi tratti essenziali, lo "strumentario" per un esercizio culturalmente orientato del diritto a "far dimenticare" le proprie origini culturali attraverso il cambio del nome. L'esercizio in concreto, e in via strutturale, di un diritto siffatto dipende, però (come è sempre il caso per i cosiddetti "nuovi diritti"), dall'evoluzione in concreto del contesto socio-culturale. Evoluzione che, sino ad anni recenti, si è mossa nel senso non già dell'assimilazione, bensì della massima valorizzazione delle differenze e, soprattutto, delle differenze culturali. Con la conseguenza che l'esigenza di "far dimenticare" la propria identità minoritaria non è stata (come si dirà, forse, sino a oggi) avvertita con particolare intensità nell'ordinamento italiano (o, per quel che vale, in altri ordinamenti occidentali).

6. Il diritto a conservare il nome nella società multiculturale

La questione del cambio del nome per dimenticare la propria origine culturale sembrava, in effetti, essersi sopita, almeno parzialmente, all'apice della stagione della globalizzazione, dei grandi flussi migratori³⁵, e dell'avvento della società multiculturale che ha caratterizzato le ultime due decadi del XX secolo³⁶.

34 Si veda in punto A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano, 2013, specie 191 ss.

35 Si veda F. SCUTO, *I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare*, Giuffrè, Milano, 2012.

36 Si vedano: G. DI COSIMO, *Giudici e politica alle prese con i conflitti multiculturali*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2019; V. BALDINI, *La società multiculturale come "questione giuridica"*, op. cit.; V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, op. cit.; G. CERRINA FERONI, V. FEDERICO (a cura di), *Società multiculturali e percorsi di integrazione. Francia, Germania, Regno Unito ed Italia a confronto*, op. cit.; C. PINELLI, *Società multiculturale e Stato costituzionale*, op. cit. Sia consentito, inoltre, il rinvio a G. CAVAGGION, *Diritti culturali e modello costituzionale di integrazione*, Giappichelli, Torino, 2018.

Questa fase è stata, infatti, governata secondo i canoni delle celebri teorie del multiculturalismo e delle “politiche del riconoscimento”, che si fondano sull’obbligo, in capo al pubblico potere, di riconoscere una eguale dignità a tutte le identità culturali³⁷, astenendosi da forme di promozione, anche indiretta, della cultura nazionale tradizionale maggioritaria³⁸. Allo Stato viene vietata la discriminazione su base culturale, così come l’adozione di politiche di stampo assimilazionista (o “politiche culturali”³⁹), e viene simmetricamente imposta la promozione e la protezione delle identità (delle “forme di vita”) delle minoranze (sia nazionali che immigrate), nella prospettiva della creazione di una cittadinanza multiculturale, aperta, e slegata da criteri di appartenenza nazionale o identitaria⁴⁰.

In un contesto di valorizzazione e promozione della diversità culturale e del pluralismo (se non addirittura del relativismo), le minoranze (e l’attività legislativa e giurisdizionale) si sono concentrate prevalentemente sulle rivendicazioni non già di un diritto a *dimenticare*, bensì di un diritto a *mantenere* e *ricordare* le proprie radici e le proprie origini: il diritto alla libertà dell’identità culturale, o diritto a mantenere la propria cultura⁴¹.

Di conseguenza, la storia delle ultime tre decadi è povera di casi riguardanti il cambio del nome per ragioni culturali, e ricca, invece, di casi riguardanti il diritto delle persone appartenenti a minoranze di *mantenere il proprio nome*, come tratto distintivo della loro identità culturale, se non addirittura il diritto a *ripristinare il proprio nome originario*, laddove esso fosse stato modificato forzatamente ai fini di adattarsi ai canoni della cultura maggioritaria (ad esempio dai genitori, al momento dell’ingresso nel Paese, oppure al momento della naturalizzazione). Similmente, non sono pochi i casi in cui persone appartenenti a una minoranza culturale hanno invocato il diritto di *opporsi alla trasformazione del proprio nome* imposta dal pubblico potere, ad esempio nella forma della traslitterazione nella lingua dell’ordinamento ospitante, ovvero dell’utilizzo di un alfabeto diverso da quello originale.

Si pensi, per l’Italia (solo per fare un esempio tra i molti possibili), al problema dell’iscrizione del nome degli appartenenti alla minoranza slovena sui documenti rilasciati dallo Stato in forma “traslitterata”, e cioè in lingua italiana, senza l’utilizzo dei segni diacritici che contraddistinguono la lingua della minoranza in questione. L’autorità giudiziaria ha ritenuto illegittima tale pratica, riconoscendo il diritto degli appartenenti alla minoranza slovena, che è, peraltro, minoranza storica la cui identità è provvista di rilevanza costituzionale ex articolo 6 Cost.,

37 Si veda C. TAYLOR, *Multiculturalism. Examining the politics of recognition*, Princeton University Press, Princeton, 1994.

38 Si veda W. KYMLICKA, *Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights*, op. cit., 110 ss.

39 Secondo la locuzione utilizzata già da N. BOBBIO, *Politica e cultura*, Einaudi, Torino, 1955, 37 ss.

40 Si veda, per tutti, W. KYMLICKA, *Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights*, op. cit.

41 Si veda Y. DONDERS, *Towards a right to cultural identity?*, Intersentia, Cambridge, 2002.

di vedere fedelmente riportato il proprio nome sui documenti e sugli atti prodotti dalla Repubblica⁴².

Si pensi, in Francia, al venir meno, nel 1966, dello storico (sopraccitato) divieto di attribuire ai nuovi nati nomi nelle lingue minoritarie nazionali (come, ad esempio, il Bretone)⁴³.

In senso analogo si è espressa altresì, più volte, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che riconduce il diritto al nome nell'ambito della tutela offerta dall'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare), e ha ribadito in diverse pronunce la necessità che il pubblico potere tenga in considerazione la valenza identitaria del nome tanto nel riconoscimento dei diritti della persona su di esso (incluso il cambio volontario del nome), quanto come limite a forme di modifica coattiva (pur non vietate, in assoluto, dalla Convenzione, se proporzionate e finalizzate al perseguimento di un fine legittimo)⁴⁴.

In senso analogo si è espresso anche il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, che ha ritenuto che l'articolo 17 del Patto sui Diritti Civili e Politici del 1966, che riconosce a sua volta (tra gli altri) il diritto al rispetto della vita privata, debba essere interpretato nel senso che allo Stato è precluso cambiare coattivamente il nome di una persona, a maggior ragione laddove il nome sia espressivo della sua particolare identità culturale e, a seguito della modifica (ad esempio tramite la trasposizione in una lingua diversa), esso finisca per perdere tale identità⁴⁵.

In parallelo con la giurisprudenza, anche gli interventi legislativi della fine del XX secolo si sono concentrati quasi esclusivamente sul riconoscimento alle minoranze di "ricordare", e cioè sul diritto di utilizzare i nomi espressivi della loro "forma di vita" particolare.

Si pensi, solo per fare un esempio, per l'Italia, alla legge n. 482/1999, che riconosce espressamente alle minoranze linguistiche il diritto di utilizzare la lingua minoritaria nell'onomastica e nella toponomastica statuendo, in particolare, all'articolo 11, che

I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i

42 Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, sentenza n. 6656/2007.

43 Cfr. *En 1966, la bataille judiciaire des prénoms bretons*, in *Ouest France*, 1 agosto 2012.

44 Cfr., *ex multis*: *Henry Kismoun v. France*, Application no. 32265/10, 5 dicembre 2013; *Daróczy v. Hungary*, Application no. 44378/05, 1 luglio 2008. Si vedano: E. LAMARQUE, *L'uso e la conservazione del nome nella propria lingua. Prove tecniche di circolazione delle giurisprudenze europee presso i giudici italiani*, in P. BONETTI (a cura di), *L'uso della lingua negli atti e nella comunicazione dei poteri pubblici italiani*, Giappichelli, Torino, 2016; A.O. COZZI, *Cambiamento del cognome dell'adulto e controllo sul procedimento e processo amministrativo ai sensi dell'art. 8 CEDU (a partire da C.edu, Jacquinet c. Belgio, 7 febbraio 2023)*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 4, 2023.

45 Cfr. il parere nel caso *Raihman v. Latvia* (Communication No. 1621/2007).

nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

In definitiva, si può certamente affermare che, nella società multiculturale “super-diversa”⁴⁶, il cambio del nome per ragioni culturali (per “far dimenticare” la propria identità di origine) abbia grandemente perso di attualità, nella misura in cui si era creduto che fosse possibile disegnare una comunità in cui alle identità minoritarie sarebbe stata riconosciuta una eguale dignità rispetto all’identità nazionale maggioritaria tradizionale, e in cui il pluralismo e la diversità sarebbero stati elevati a valore e fattore di sviluppo socio-culturale, in uno Stato costituzionale aperto, inclusivo, e dialogante⁴⁷. In una società aperta alle differenze e al dialogo e alla convivenza tra le diverse “forme di vita”, l’appartenente alla minoranza non ha alcun motivo di aspirare all’“oblio” della propria identità, a prescindere dal fatto che ciò avvenga per motivi utilitaristici o come risultato di un processo di assimilazione. Nella società multiculturale, infatti, egli non deve sfuggire ad alcuna discriminazione etnica o culturale, e l’integrazione non è un risultato auspicabile dei complessi rapporti tra maggioranza e minoranze, né prerequisite per un godimento pieno dei diritti che la Costituzione riconosce a ciascun essere umano⁴⁸.

Non è casuale, allora, in questa prospettiva (rimanendo sulle questioni del nome), e testimonia anzi i risultati di questa nuova stagione di apertura al pluralismo, che nel 2024 il nome più diffuso tra i nuovi nati in Inghilterra sia stato, secondo le statistiche ufficiali, “Muhammad”⁴⁹.

E tuttavia, questo quadro di riferimento, che pareva ormai consolidato, è stato messo radicalmente in discussione, nell’ultima decade, dall’avvento, in tutti gli ordinamenti occidentali, delle nuove rivendicazioni populiste dei “diritti della maggioranza” e delle nuove istanze per la difesa dell’identità nazionale tradizionale⁵⁰.

46 Si veda N. SIGONA, *Superdiversity’s backstory*, in *Ethnic and Racial Studies*, vol. 47, n. 8, 2023.

47 Si veda G. ZAGREBELSKY, *La virtù del dubbio*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

48 Si veda A. MASTROMARINO, *Formazioni culturali e conflitti identitari. Oltre l’accomodamento per praticare il pensiero complesso*, n. 3, 2025.

49 Cfr. Office for National Statistics, *Baby names for boys in England and Wales*, 2024.

50 Si vedano: L. ORGAD, *The cultural defense of Nations. A liberal theory of majority rights*, Oxford University Press, Oxford, 2015; A. PATTEN, *Populist multiculturalism: are there majority cultural rights?*, in *Philosophy & Social Criticism*, vol. 46, n. 5, 2020; R. BAUBÖCK, *Cultural majority rights: has multiculturalism been turned upside down?*, in *Ethnicities*, vol. 22, n. 4, 2022; R. KOOPMANS, *Cultural rights of native majorities between universalism and minority rights*, in *WZB Berlin Social Science Center Discussion Papers*, 2018; D. NEWMAN, *Why majority rights matter in the context of ethno-cultural diversity: the interlinkage of minority rights, indigenous rights, and majority rights*, in G. PENTASSUGLIA (a cura di),

7. Prospettive future: la (possibile) nuova attualità del cambio del nome per “far dimenticare” le proprie origini culturali nell’era delle “politiche del risentimento”

A partire dalla prima decade del XXI secolo, l’adesione del decisore pubblico (e dei consociati) alla dottrina multiculturalista e alle “politiche del riconoscimento” nei Paesi occidentali ha conosciuto un rapido e (apparentemente) inarrestabile declino, al punto che si è parlato, da più parti, della “morte del multiculturalismo”⁵¹. L’intersezione tra le grandi migrazioni, le trasformazioni demografiche, la globalizzazione, l’integrazione sovranazionale, e le grandi crisi economiche del 2008 e del 2020 ha promosso un’ascesa dei movimenti politici populistici, sovranisti e nazionalisti, che hanno fatto della tutela delle identità nazionali tradizionali il loro principale “cavallo di battaglia”, specie nell’ambito delle materie dell’immigrazione e dell’integrazione⁵².

Invero, le trasformazioni prodotte da questi fenomeni epocali hanno generato un sentimento di rigetto diffuso della diversità nelle maggioranze nazionali “declinanti”, che hanno preso a rivendicare forme di protezione pervasiva (anche al livello costituzionale) della propria “forma di vita” tradizionale, se del caso anche attraverso la sua imposizione in capo alle minoranze⁵³. Trattasi di quelle che sono state definite efficacemente, in dottrina, “politiche del risentimento”⁵⁴, con cui la maggioranza nazionale “assedata” tenta di limitare il pluralismo e reprimere le “forme di vita” minoritarie, nella convinzione che la congiuntura socio-economica attuale non consenta un’adeguata tutela dei diritti di ogni essere umano, dovendosi, quindi, prioritizzare i diritti dei “simili” e sacrificare quelli dei “diversi”⁵⁵.

Ethno-Cultural Diversity and Human Rights: Challenges and Critiques, Brill Nijhoff, Leiden, 2017; T. DE WAAL, J.W. DUYVENDAK, *The majority oppressed? On asymmetrical multiculturalism and majority rights*, in *Comparative Migration Studies*, vol. 10, 2022; A. EISENBERG, *The rights of national majorities: toxic discourse or democratic catharsis?*, in *Ethnicities*, vol. 20, n. 2, 2020; J. GEST, *Majority minority: a comparative historical analysis of political responses to demographic transformation*, in *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 47, n. 16, 2021. Si vedano, inoltre, i contributi raccolti in L. ORGAD, R. KOOPMANS (a cura di), *Majorities, minorities, and the future of nationhood*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022. Sia consentito inoltre il rinvio a G. CAVAGGION, *I diritti della maggioranza nel costituzionalismo contemporaneo. Possibili derive illiberali della difesa dell’identità nazionale*, Giappichelli, Torino, 2025.

51 Sul tema si veda C. JOPPKE, *Is multiculturalism dead?*, Polity, Cambridge, 2017.

52 Si vedano, per tutti: C. PINELLI, *Populismo, diritto e società. Uno sguardo costituzionale*, in *Questione giustiziana*, n. 1, 2019; G. SILVESTRI, *Corte costituzionale, sovranità popolare e “tirannia della maggioranza”*, in *Questione giustiziana*, n. 1, 2019.

53 Si veda E. KAUFMANN, *Whiteshift. Populism, immigration and the future of white majorities*, Penguin, London, 2019.

54 Si veda F. FUKUYAMA, *Identity: the demand for dignity and the politics of resentment*, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2018.

55 Si vedano in punto: C. SANDELIND, *Linking minority rights and majority attitudes. Multicultural patriotism*, in L. ORGAD, R. KOOPMANS (a cura di), *Majorities, minorities, and the future of nationhood*,

Queste nuove “politiche del risentimento” hanno intersecato, di recente, anche la questione del nome: basti pensare al caso, in Francia, dei genitori che avevano deciso di chiamare la figlia “Jihad”: un nome che all’osservatore occidentale può apparire, per ovvi motivi, preoccupante, ma che in realtà è piuttosto diffuso nel mondo islamico, e non è necessariamente connotato da accezioni violente, essendo il concetto di “*jihad*” riferibile in generale allo “sforzo per il miglioramento” (anche esclusivamente spirituale) del credente⁵⁶.

E tuttavia, nell’epoca dei “diritti della maggioranza” e, in Francia, dei gravi attentati delle prime due decadi del XXI secolo, la scelta dei genitori è stata ritenuta espressiva di un *rigetto radicale dell’identità nazionale* tradizionale. Conseguentemente, a seguito di segnalazione dell’ufficiale dello stato civile, la Procura di Tolosa ha richiesto l’intervento del Giudice per la famiglia, che ha ritenuto che il nome “Jihad” sia suscettibile di recare pregiudizio all’interesse del minore cui esso viene imposto, in considerazione dell’accezione negativa, collegata al terrorismo di matrice religiosa, che tale parola ha nel mondo occidentale. Il Giudice ha quindi ordinato che il nome fosse autoritativamente cambiato in “Jahid”, con decisione condivisibilmente criticata, in dottrina, per la pretesa di interpretare la cultura minoritaria (in cui il concetto di “*jihad*” è indubbiamente polisemico e portatore di significati anche positivi), secondo i canoni della cultura maggioritaria occidentale (ove il medesimo termine è invece caratterizzato da un significato esclusivamente negativo).

Sempre in Francia, si è verificato, negli stessi anni, un parziale arretramento giurisprudenziale rispetto alla possibilità, per le minoranze storiche di utilizzare i propri nomi tradizionali⁵⁷.

Negli Stati Uniti, nuove e inedite forme di nazionalismo linguistico hanno indotto autorevole dottrina a sostenere che i migranti provenienti da Paesi ispanofoni dovrebbero mutare la propria identità, inclusa la lingua, ai fini di adattarsi alla tradizione anglofona, e che per poter vivere pienamente il “sogno americano” essi dovrebbero “imparare a sognare in inglese”⁵⁸.

Più in generale, e al di là delle peculiarità dei singoli casi, nella stagione dei “diritti della maggioranza” si è tornati a rimarcare la linea distintiva, che si pensava ormai superata, tra “noi” e gli “altri”, tra “amici” e “nemici”, utilizzando nuovamente l’appartenenza all’identità nazionale come criterio di discriminare

op. cit., 156 ss.; R. EATWELL, M. GOODWIN, *National populism: the revolt against liberal democracy*, Penguin, London, 2018, specie 257 ss.

56 Sul caso si veda M. DEL VECCHIO, *L’importanza di chiamarsi Jihad. La società multiculturale alla prova del nome*, in *Calumet*, n. 16, 2023.

57 Cfr. Bretagne: *Le conseil régional demande l’autorisation du «ñ» dans les prénoms*, in 20 Minutes, 14 ottobre 2017.

58 Così S.P. HUNTINGTON, *Who are we? Challenges to American identity*, Simon&Schuster, New York-London, 2004, 256.

nella selezione dei consociati, finanche per il riconoscimento pieno di alcuni diritti costituzionali.

In un modo e in società sempre più divise, sempre più polverizzate, e animate da tensioni e diffidenze sempre crescenti (e quindi, in ultima analisi, molto meno inclusive e pluraliste), appare quindi ipotizzabile (e, per alcuni versi, sembra essere già in atto) un ritorno di centralità del diritto a cambiare il proprio nome per motivi culturali e, soprattutto, per dimenticare e far dimenticare le proprie origini.

Emblematico delle conseguenze giuridiche di questo nuovo clima politico e sociale è il recente caso, verificatosi in Germania, relativo al ricorso dei componenti di una famiglia, proveniente dall'Azerbaijan, che si erano visti respingere dalla pubblica amministrazione la richiesta di poter cambiare i propri nomi, che denotavano un'origine islamica, ai fini di evitare possibili discriminazioni nella società "ospitante" (in ragione del pregiudizio negativo che sempre più spesso affligge, nei Paesi europei, coloro che praticano la religione musulmana)⁵⁹. La pubblica amministrazione aveva offerto loro la possibilità di assumere una versione germanizzata dei loro nomi originari, ma la famiglia aveva rifiutato, chiedendo invece di poter scegliere nomi interamente e tipicamente tedeschi, ritenendo che la soluzione "di compromesso" non consentisse di far realmente (o completamente) dimenticare la propria origine migrante. Il Tribunale amministrativo di Göttingen ha tuttavia rigettato il ricorso, ritenendo che "il fatto che un cognome sia di origine straniera, o non suoni tedesco, non può essere ritenuto ragione rilevante per il cambio del nome", e che il diritto al nome non possa essere utilizzato dal titolare (in senso culturalmente orientato) ai fini di "compensare i difetti della società" in cui egli vive.

Lo stesso principio di diritto è stato ribadito, ancor più recentemente, dal Tribunale amministrativo di Koblenz, che ha esaminato (e rigettato) il ricorso di una coppia che aveva chiesto di essere autorizzata a cambiare il proprio cognome, di origine russa, per evitare le discriminazioni e le accezioni negative che derivano dall'associazione a tale identità culturale nella fase storica attuale (a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e della conseguente ostilità del "mondo occidentale" nei confronti di tale Paese)⁶⁰.

Si pensi, ancora, al caso, negli Stati Uniti d'America, di Dwight Jackson, uomo di origini afroamericane che ha intentato una causa anti-discriminazione avverso un'impresa che lo aveva più volte escluso dai colloqui per un posto di lavoro, ma che lo aveva invece immediatamente preso in considerazione dopo che egli aveva cambiato, nei curriculum proposti, il proprio nome, sostituendo a quello

59 Cfr. A. BAGDJIAN, *Foreigners can't pick new German names, court rules*, in *Reuters*, 9 maggio 2012.

60 Cfr. T. KIREZ, *German family says they suffer discrimination due to Russian-sounding name, but not allowed to change name*, in *AA.com*, 25 aprile 2023.

originale (che rivelava l'origine etnica "nera"), quello di "John Jebrowski", riferibile invece a un'identità etnica "bianca"⁶¹.

Nella stessa prospettiva, un recente studio statunitense ha evidenziato come il nome sia spesso preso in considerazione dai datori di lavoro ai fini di selezionare i candidati sulla base della loro (percepita) origine etno-culturale, come dimostrato dal fatto che curricula del tutto identici hanno una percentuale di successo molto più bassa laddove il nome del candidato riveli l'appartenenza a un'identità minoritaria (e, in particolare, un'etnicità "nera")⁶².

Gli esempi presi in considerazione sono soltanto alcuni tra i molti possibili, ma paiono nondimeno indicativi delle ragioni per cui la questione del cambio del nome per motivi culturali potrebbe tornare ad assumere, negli anni a venire, una rilevanza crescente.

La pratica del cambio del nome per far dimenticare o per dimenticare le proprie origini culturali pone, evidentemente, diversi problemi complessi, che riguardano l'identità, la memoria e il "prezzo" da pagare, in una liberaldemocrazia, per l'integrazione sociale ed economica e per un accesso pieno ai diritti fondamentali della persona. Essa interroga, in questo senso, i principi fondativi del costituzionalismo democratico liberale, intersecando i valori (occidentali ed europei) della centralità della persona umana, della sua identità e dei suoi diritti, del pluralismo, della solidarietà, dell'eguaglianza e della non discriminazione.

In società che divengono sempre più piccole, caratterizzate dall'adozione delle "politiche del risentimento", e che offrono sempre meno possibilità per uno sviluppo pieno della personalità umana nella dimensione politica, sociale, economica e culturale, la ricerca dell'"oblio" della propria identità da parte dei "diversi", delle minoranze, rischia, allora, di cessare di essere una scelta libera, e di divenire, sempre più, un obbligo occulto, una condizione implicita per un'ammissione piena nella comunità nazionale.

61 Cfr. N. MCLEAN, *A Black man got a job interview after he changed the name on his resume. Now, he's suing for discrimination*, in *CNN.com*, 13 luglio 2024.

62 Si vedano P.M. KLINE, E.K. ROSE, C.R. WALTERS, *Systemic discrimination among large U.S. employers*, in *NBER Working Paper Series*, n. 29053, luglio 2021. In senso analogo si vedano X. ZHAO, M. BIERNAT, *Your Name Is Your Lifesaver: Anglicization of Names and Moral Dilemmas in a Trilogy of Transportation Accidents*, in *Social Psychological and Personality Science*, vol. 10, n. 8, 2018.